

Prot. 1003 / S.N.

Roma, 20 dicembre 2017

AL VICE CAPO DELLA POLIZIA CON FUNZIONI  
DI COORDINAMENTO  
Pref. Alessandra GUIDI

R O M A

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Direzione Centrale Risorse Umane  
Ufficio Attività Concorsuali  
Commissione Concorso n. 2842 posti Vice Ispettore R O M A

AL MINISTERO DELL'INTERNO  
Dipartimento della Pubblica Sicurezza  
Segreteria del Dipartimento  
Ufficio per le Relazioni Sindacali R O M A

**OGGETTO:** Concorso interno, per titoli, per la copertura di n. 2842 posti per vice Ispettore del Ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del 2 novembre 2017.

*Pregiatissimi,*

l'articolo 6, 3° comma, lettera c), del Bando di concorso sopra indicato, indetto ai sensi dell'art. 2 1° comma, lettera c), n.1), del Decreto Legislativo 95/17, limitatamente all'aliquota di partecipanti che rivestono la qualifica di Sovrintendente Capo da oltre due anni alla data dell'1 gennaio 2017, prevede che la *Commissione esaminatrice determina, in sede di prima riunione, i titoli valutabili e la graduazione dei relativi punteggi attribuibili*, oltre che in relazione ai compiti svolti e agli incarichi ricoperti da ciascun candidato, mediante "*attribuzione di un diverso punteggio relativo all'anzianità di servizio, di ruolo e di qualifica, sulla base di fasce di anzianità, tenuto anche conto dei periodi inferiori all'anno*".

La prescrizione appena riportata, se apparentemente può ricondursi alle normali modalità di differenziazione soggettiva delle prerogative dei concorrenti, in realtà, riconoscendo ampia discrezionalità decisionale alla Commissione esaminatrice, potrebbe generare effetti sperequativi sugli stessi partecipanti.

Volendo addentrarci nell'aspetto tecnico della questione, è necessario rappresentare che, se il punteggio per l'anzianità di ruolo fosse riconosciuto secondo la decorrenza giuridica della qualifica di vice Sovrintendente attribuita a ciascun corso svolto, si verificherebbe che i frequentatori del 15°, 16° e 17° risulterebbero fortemente penalizzati rispetto a quelli successivi.

Infatti, la decorrenza giuridica del primo gruppo di vice Sovrintendenti, oggi Sovrintendenti Capo, non coincide con le annualità cui si riferiscono i relativi posti messi a concorso, ma è fortemente postdatata rispetto a quest'ultimo parametro, tant'è vero che i corsisti del 15° hanno assunto la qualifica il 12.12.1998, invece che il 31.12.1996; quelli del 16°, il 6.10.2000, invece che il 31.12.1997; quelli del 17°, il 31.12.2000, anziché il 31.12.1998.

Di contro, i frequentatori di corsi successivi, avendo svolto il corso di formazione dal 2004 a seguire, hanno giustamente potuto beneficiare di una retrodatazione della decorrenza giuridica del grado, fissata, per i primi 2, all'1.1.2001, e posticipata di un solo giorno rispetto a quella del 17° e di due mesi appena quella del 16°.

Con simili premesse, è plausibile temere che ai Sovrintendenti Capo dal più datato ed effettivo esercizio delle funzioni di Ruolo sia attribuito un punteggio uguale o di poco diverso da quello riconosciuto ad omologhi di qualifica molto meno anziani, con conseguenze di facile intuizione.

Per scongiurare, quindi, i paventati effetti di una previsione regolamentare poco attenta di condizioni altrimenti degne di serio approfondimento, chiediamo che la Commissione esaminatrice del concorso in attenzione voglia assegnare punteggi ben differenziati ai concorrenti, in funzione dei corsi per vice Sovrintendenti frequentati, quindi, seguendo il rigoroso ordine cronologico di svolgimento di questi, evitando ingiusti e incomprensibili scavalcamenti tra gli stessi partecipanti o, comunque, offrire informazioni falsate ai fini della formazione della graduatoria finale.

Nel ringraziare per l'attenzione rivolta, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Valter MAZZETTI**

